

TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE

ARTICOLO 33 - MODALITA' DI ESERCIZIO

1. Per motivi di viabilità connessi alla fluidità della circolazione stradale e di pubblico interesse legati alla sicurezza delle persone, è vietato durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere, sulle aree di pertinenza e sulle strade confluenti, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì vietato nell'ambito delle aree pedonali.
3. Per motivi di viabilità, il commercio su aree pubbliche è vietato nelle seguenti zone:
 - a) passeggiata a mare con la sola esclusione del **tratto a ponente del torrente Merula**
 - b) Area portuale
 - c) Spiagge e 50 mt. dalla battigia verso il mare
 - d) zona compresa fra le vie Clavesana, Mazzini, Colombo, Ponte Italia, Vaghi, Via Carminati, Via Caprera, Vico Vignette
 - e) Via Aurelia anche nei tratti non delimitati come sopra
 - f) Via San Lazzaro
 - g) Via Santa Caterina
 - h) Rotonda autostradale
 - i) Via del Poggio
 - j) Via Merula
4. Nelle zone di cui alle lettere e), f), g), h), i) e j) non è altresì consentito il commercio itinerante nelle aree di parcheggio, di sosta e marciapiedi.
5. Sulla rimanente parte del territorio comunale il commercio in forma itinerante può essere svolto, nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada e della segnaletica stradale, stando per il tempo strettamente necessario a concludere la vendita e comunque non oltre 30 minuti nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 100 metri decorso tale periodo.
6. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere esercitato mediante l'appoggio della merce al suolo.
7. In ogni caso gli operatori che svolgono il commercio in forma itinerante, compresi gli imprenditori agricoli coltivatori diretti, devono ottemperare alle disposizioni impartite dalla Polizia Municipale e dagli altri Organi competenti.

ARTICOLO 34 - ORARIO DELL'ATTIVITA' ITINERANTE

1. Il Sindaco determina gli orari di vendita dell'attività di commercio in forma itinerante, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, nel rispetto della quiete pubblica.